REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA

in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 374/2024

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **69584/M** del registro di Segreteria, depositato in data 19 giugno 2024.

Ad istanza di

C. S. (C.F.: OMISSIS**)** nato a OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Anna Aversa (C.F. VRSNNA76P56F158R) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Messina nella Via Felice Bisazza n. 65 (Fax 0909100326; PEC: avv.annaaversa@pec.giuffre.it).

Contro

Ministero della difesa-Direzione generale della previdenza militare e della leva, in persona della dott.ssa Antonella Isola, Direttore generale della DG PREVIMIL (PEC: previmil@postacert.difesa.it) con sede legale in Roma nel Viale dell'Esercito n. 186, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Chiara Mignemi.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Udito, nell'udienza pubblica del 20 novembre 2024, l'avv. Anna Aversa per parte ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. C.S. adiva questa Corte avverso il decreto del Ministero che non aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per le infermità lamentate.

I.a. Il ricorrente rappresentava di essere un Sottufficiale dell'Esercito Italiano, attualmente in servizio presso il Comando Brigata Meccanizzata Aosta di Messina con l'incarico di Addetto di Branca presso la Sezione contratti e contenzioso della Direzione di Intendenza.

Lo stesso evidenziava che, durante la sua carriera, aveva assolto tutti gli obblighi di comando ed attribuzioni specifiche per il ruolo e per il grado rivestito, quali attività di guarnigione, operazioni sul territorio patrio e operazioni di soccorso sotto l'egida NATO e ONU all'estero, nonché soggetto a condizioni di pendolarismo tra la sede di servizio e quella di residenza. In particolare, venivano richiamate le seguenti operazioni: 1) Operazioni Vespri Siciliani; 2) Operazione Santa Barbara; 3) Operazione di soccorso alla popolazione emergenza Etna; 4) Operazione Domino; 5) Operazione Joint Enterprise in Kosovo; 6) Operazione Resolute Support in Afghanistan.

A seguito delle superiori attività svolte, il ricorrente rappresentava che gli erano state diagnosticate le seguenti infermità: a) marcata osteocondrosi intervertebrale cervicale; b) modesti segni di spondilosi lombare; c) ridotto in altezza lo spazio intersomatico L4-L5, per cui in data 28/07/2022 presentava domanda di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio e della conseguente iscrizione tabellare per l'ottenimento dell'equo

indennizzo e della futura corresponsione della pensione privilegiata una volta posto in congedo.

Il ricorrente aggiungeva in fatto i seguenti elementi.

In data 19/10/2022 era stato sottoposto a visita presso la CMO 2^ del Dipartimento di Medicina Legale di Messina, che emetteva il verbale BL/B n. ME122005651 in cui le suddette patologie venivano ascritte per cumulo alla TAB. A Cat. 8^ e nel quale la predetta commissione avrebbe dichiarato che "Sussiste correlazione eziopatogenetica".

In data 09/10/2023 il Ministero della difesa emetteva il decreto negativo n. 3680, con cui le patologie sofferte dal ricorrente si dichiaravano non dipendenti da fatti di servizio.

In data 30/04/2024 la dott.ssa Caterina Fabiano elaborava una relazione medico-legale in merito alle patologie sofferte dal ricorrente.

I.b. In punto di diritto la difesa attorea lamentava che il parere n. 880412022 espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio allegato al decreto oggetto di ricorso, appariva generico, illogico e privo di corretti riferimenti oggettivi e soggettivi in quanto non sarebbe stata effettuata un'opportuna e puntuale verifica degli incarichi svolti dal ricorrente durante la sua lunga carriera, non tenendo conto delle molteplici attività logoranti dell'apparato muscolo scheletrico a cui il militare era stato sottoposto nel tempo e per prolungate attività addestrative operative.

Inoltre, il ricorrente aggiungeva che il Comitato di Verifica si era limitato ad osservare che in mancanza di un evento traumatico le sofferenze lamentate dal militare risulterebbero condizione di un normale processo degenerativo. Sul punto la difesa attorea deduceva che il Sottufficiale aveva sempre avuto

una vita irreprensibile in quanto nell'intero arco temporale di servizio non aveva mai avuto un'anamnesi positiva a qualsivoglia patologia, mantenendo sempre l'idoneità incondizionata al servizio militare, nonché l'idoneità per l'impiego estero.

Inoltre, veniva riportato un ampio stralcio della suddetta relazione del CTP nella parte in cui quest'ultimo aveva ritenuto che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente aveva certamente avuto un ruolo causale/concausale nel determinismo delle patologie lamentate.

Parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni:

- in via preliminare, dichiarare nullo e/o annullabile il decreto negativo n.3680 in data 09/10/2023 emesso dal Ministero della difesa;

- condannare il Ministero all'emissione di nuovo decreto di riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente;

- condannare il Ministero della difesa alla corresponsione dell'equo indennizzo previsto.

- in via istruttoria, inviare l'istante a visita medica presso la competente Commissione Medica.

II. Con decreto del 10 luglio 2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il 20 novembre 2024.

III. In data 4 novembre 2024 si costituiva in giudizio il Ministero della difesa chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito per tutto quanto non concerne l'accertamento del diritto al futuro trattamento pensionistico di privilegio, di disporre l'integrazione del contraddittorio con chiamata in causa del MEF e di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto con vittoria delle spese di giudizio quantificate globalmente

nella misura di euro 1.500,00 e, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori richieste, di essere condannato in solido con il MEF al pagamento delle spese di lite.

In via preliminare, il Ministero eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.lgs. n.165/2001 e dell'art. 133, comma 1, lett. i) del d.lgs. 104/2010, relativamente ad ogni ulteriore pretesa diversa dal (futuro) trattamento pensionistico di privilegio in considerazione del fatto che il riconoscimento della causa di servizio è condizione fondamentale da cui derivano una serie di rapporti con l'amministrazione e di benefici esigibili sia in servizio sia a seguito del congedo alcuni dei quali dovevano essere conosciuti dal giudice del rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'Amministrazione Difesa quali, ad esempio, l'aumento dello scatto stipendiale per invalidità di servizio. La difesa della resistente precisava che ad oggi non era possibile nemmeno individuare il soggetto legittimato passivo del presente contenzioso in quanto, se l'unico scopo del ricorso era quello della possibilità di giungere ad una pensione di privilegio il legittimato passivo dovrebbe essere l'INPS, tenuta all'erogazione della pensione stessa, per cui, in caso di accoglimento del ricorso, nel giudizio mancherebbe la partecipazione di un contraddittore necessario.

Sempre in via preliminare il ricorrente deduceva che, tenuto conto del particolare ruolo svolto dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in quanto unico autore dei giudizi tecnici espressi in relazione alla non dipendenza dal servizio, sussisteva la legittimazione passiva dello stesso ad

essere parte del presente giudizio, per cui si rilevava la necessità della chiamata in causa del Ministero dell'economia e delle finanze e, in caso di soccombenza, la competenza alle spese di giudizio o, in subordine, comunque, la solidarietà con il Ministero della difesa.

Nel merito il Ministero deduceva che la patologia "Artrosi cervico dorso lombo sacrale con riduzione dello spazio discale L4 L5 con segni clinici di radicolopatia a modica incidenza funzionale" non poteva considerarsi conseguenza dei fatti occorsi nello svolgimento del servizio e/o afferenti alla condizione lavorativa del ricorrente come risultante dal rapporto informativo allegato.

Il Ministero a tal proposito richiamava la letteratura medica la quale descrive l'"artrosi cervico dorso lombo sacrale" come un disturbo degenerativo molto comune, che interessa le vertebre e i dischi della colonna vertebrale, la cui comparsa più o meno precoce e la sua progressione sono ascrivibili al processo di invecchiamento naturale, per cui, a partire dai 30 o 40 anni, è fisiologico che le radiografie mostrino segni iniziali di artrosi vertebrale in qualche area della colonna. L'Amministrazione deduceva che la patologia sofferta dal ricorrente era da considerarsi prevalentemente sintomo della fisiologica involuzione delle strutture articolari, talvolta precoce, che nel caso di specie, era assolutamente in linea con l'età del ricorrente (classe 1966) a cui si aggiungeva il fatto che il sig. C. presenta un fattore di rischio dell'artrosi, ovvero il sovrappeso in quanto la documentazione medica agli atti attestava un indice di massa corporea (IMC) del militare pari a 26,81.

Inoltre, veniva richiamata la parte del parere del CVCS in cui era stato ritenuto che i fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo "possono essere

favoriti nella loro evoluzione da traumi contusivi o fratturativi" i quali non erano presenti nel servizio del ricorrente che, come risulta dal rapporto informativo, aveva dispiegato la sua carriera pressoché interamente in attività d'ufficio, le quali non implicano sforzi fisici e/o sollecitazioni né coinvolgono le zone interessate dall'infermità in esame.

Veniva poi richiamata la giurisprudenza secondo cui devono considerarsi fattori generativi delle malattie soltanto quelle circostanze eccedenti gli inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress che costituiscono fattori di rischio ordinario in relazione alla vita militare mentre le mansioni svolte dal ricorrente (Addetto di Branca Sezione Contratti e Contenzioso), partecipando anche ad Operazioni in Italia ('Domino' e 'Santa Barbara') e all'Estero (Kossovo e Afghanistan), seppur impegnative, andrebbero collocate nel tipico contesto professionale di appartenenza del militare, che non poteva da solo essere utilizzate per giustificare né l'insorgenza della patologia né la sua connessione causale o concausale con il servizio prestato.

Inoltre, veniva citata la giurisprudenza secondo cui solo i fatti di servizio connotati da eccezionalità andavano presi in considerazione quali cause o concause determinanti ai fini della insorgenza della patologia lamentata dal ricorrente, non essendo sufficiente affermare che l'attività di servizio è stata caratterizzata dalla sottoposizione a disagi da un punto di vista fisico o logistico, poiché il generico riferimento allo svolgimento di attività fisiche, per quanto gravose e stressanti esse siano, rientrano nello svolgimento di ordinaria attività, tipica del profilo professionale del militare.

Il Ministero deduceva che gli addestramenti per il mantenimento dell'efficienza fisica erano tipiche attività ordinarie dei militari e le stesse

operazioni svolte dal sig. C. all'estero e in patria, rientrerebbero tra le attività tipiche previste del militare, evidenziando che, nel caso di specie, esse si caratterizzavano per essersi dispiegate, nell'ultimo ventennio, in un periodo breve di 30 mesi con l'ultima missione risalente al 2015, circa 8 anni addietro rispetto all'insorgenza dell'infermità lamentata (anno 2022).

Sulla base di tali considerazioni il Ministero riteneva che nessun rilievo, rispetto all'insorgere della patologia sofferta, potesse attribuirsi alle attività addestrative né alla partecipazione del ricorrente alle operazioni internazionali e in patria, tanto meno alla sua partecipazione all'Operazione "Vespri Siciliani" risalente ai primi anni del 1990. Si aggiungeva che era scientificamente provato che i fattori ambientali di carattere meteorologico richiamati dal ricorrente, quali l'esposizione a fattori climatici e/o perfrigeranti, non possiedono alcuna incidenza causale in ordine all'origine e/o all'aggravamento della descritta infermità, risultando responsabili solo dell'acutizzarsi di una sintomatologia dolorosa, frequentemente per risentimento muscolare, ma non già del processo degenerativo in esame.

Infine, con riferimento ai viaggi per raggiungere la sede di lavoro, menzionati in ricorso quale fattore stressogeno della colonna vertebrale, l'Amministrazione deduceva che il mantenimento della residenza in una località diversa dalla sede di lavoro non aveva alcuna sufficiente valenza dimostrativa, non risultando nemmeno allegata una eventuale autorizzazione concessa al militare per dimorare fuori dalla località in cui prestava servizio, circostanza questa che assume rilievo anche sotto un profilo prettamente giuridico. In ogni caso non risulterebbe prova alcuna della mancanza di alloggi vicini al luogo di lavoro, per cui il sig. C.non avrebbe avuto altra

scelta che viaggiare.

Veniva poi richiamata la disciplina del dPR 461/2001 evidenziando la diversità di compiti della Commissione medico ospedaliera e del Comitato di Verifica per le cause di servizio in quanto la C.M.O effettua una valutazione di tipo strettamente medico-diagnostico sulla patologie lamentate e sulla loro ascrivibilità, non esprimendosi sulla dipendenza dall'attività di servizio dell'infermità o della lesione sofferta dall'interessato mentre il CVCS si pronuncia sulla riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione in relazione ai fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e le stesse.

Sotto il profilo dell'onere della prova, l'Amministrazione deduceva che la prova del rapporto di causalità o concausalità efficiente e determinante tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni patite incombe sul ricorrente, ovvero sul soggetto che fa valere la pretesa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 115 c.p.c., non essendo sufficiente la mera coincidenza cronologica tra l'insorgere dell'infermità e la prestazione del servizio per integrare la prova della dipendenza in questione, non sussistendo in materia presunzioni legali o semplici che lo consentano. Il Ministero argomentava che il ricorso e la documentazione in atti non dimostrerebbero la potenziale sussistenza del nesso causale tra i fatti di servizio e le patologie sofferte in violazione dell'art. 2697 c.c. evidenziando che il ricorrente non proponeva censure capaci di inficiare l'attendibilità del giudizio medico-legale, limitandosi a riepilogare in via del tutto generale le tappe salienti del servizio prestato, tutte fisiologicamente riconducibili alle attività tipiche del profilo professionale di appartenenza.

Con riferimento alla richiesta attorea di disporre una consulenza medico-legale d'ufficio il Ministero precisava che il rimedio istruttorio della CTU non poteva essere considerato, o comunque diventare, un mezzo di prova al quale ricorrere ai fini del riesame della fattispecie amministrativa permettendo alle parti di sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c. in quanto il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire a carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste di parte.

IV. All'udienza del 20 novembre 2024 il procuratore di parte ricorrente contestava le difese dell'Amministrazione resistente e insisteva nella richiesta di visita presso la competente Commissione medico legale.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio ha ad oggetto la domanda del ricorrente, quale Sottoufficiale dell'Esercito italiano ancora in servizio, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini della futura pensione privilegiata, delle infermità 1) marcata osteocondrosi intervertebrale cervicale; b) modesti segni di spondilosi lombare; c) ridotto in altezza lo spazio intersomatico L4-L5 per le quali la CMO 2^ di Messina nel verbale BL/B n. ME122005651 del 19/10/2022 ha formulato il giudizio diagnostico di "Artrosi cervico dorso lombo sacrale con riduzione dello spazio discale L4 L5 con segni clinici di radicolopatia a modica incidenza funzionale", non oggetto di contestazione

da parte del ricorrente.

1.1. In via pregiudiziale, questo Giudice ritiene che sussista la giurisdizione della Corte dei conti in quanto il ricorrente nel corpo del ricorso ha affermato che la domanda giudiziale di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle suddette infermità è stata proposta al fine di potere avanzare, quando posto in congedo, la domanda di pensione privilegiata all'INPS.

Ciononostante, il ricorrente nelle conclusioni chiede di "condannare il Ministero della difesa alla corresponsione dell'equo indennizzo previsto" e rispetto a quest'ultima domanda viene in rilievo l'eccezione formulata dal Ministero sul difetto di giurisdizione di questa Corte per tutti benefici connessi al riconoscimento della causa di servizio, che esulando dal rapporto pensionistico, appartengono alla cognizione del giudice del rapporto di lavoro che nella fattispecie è il Giudice amministrativo.

Infatti, la Corte di cassazione da tempo ha chiarito che "la domanda del lavoratore volta ad ottenere l'accertamento della causa di servizio di una propria infermità, con il conseguente diritto all'equo indennizzo, non attiene al rapporto previdenziale, ma trova titolo nel rapporto di lavoro, di talché la controversia relativa è devoluta al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo" (Cfr., *ex multis*, Cass. SS.UU., n. 6997/2010; Cass. SS.UU. n. 19342/2008).

Di contro, è stato affermato che "è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di "mero accertamento" della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico

privilegiato" (Cass. SS.UU., ord. n. 4325/2014).

Alla luce delle superiori considerazioni l'oggetto del giudizio sui cui sussiste la giurisdizione di questa Corte riguarda il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio per le infermità lamentate ai fini della pensione privilegiata mentre sulla domanda di pagamento dell'equo indennizzo sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quale giudice del rapporto di lavoro del ricorrente.

1.2. Sempre in via pregiudiziale va rigettata la richiesta del Ministero della difesa di chiamata in causa del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto nessuna domanda il ricorrente ha posto nei confronti della suddetta Amministrazione.

1.3. In via preliminare questo Giudice ritiene di non accogliere la richiesta istruttoria di parte ricorrente relativa alla disposizione di una CTU medico-legale sulla questione controversa di ordine medico-legale della sussistenza della dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata in quanto il materiale in atti permette di addivenire ad una decisione ponderata della causa non essendo, quindi, necessarie ulteriori acquisizioni istruttorie.

2. Prima di affrontare il merito appare necessario il richiamo della disciplina normativa di riferimento applicabile alla fattispecie di cui è causa.

Ai sensi dell'art. 67, co.1, d.P.R. 1092/1973 il militare, le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa della legge 18 marzo 1968, n. 313 e s.m.i. (d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e d.P.R. n. 834/1981 con annesse tabelle), ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento.

Ciò posto, si osserva che in materia la sussistenza del rapporto di causalità tra le infermità insorte e il servizio svolto (c.d. causa di servizio) rappresenta, quindi, la condizione fondamentale per accedere al trattamento pensionistico privilegiato.

A tal proposito l'art. 64 del d.P.R. 1092/1973, al comma 2 stabilisce che "… fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio" mentre al comma 3 stabilisce che "… le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante".

2.1. Ciò implica che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante per cui ai fatti di servizio quali causa unica, diretta ed immediata della lesione o dell'infermità sono equiparati anche i fatti di servizio quali concause efficienti e determinanti dell'infermità in quanto rappresentano condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l'evento e, quindi, quali elementi che, di fatto, concorrono in concreto al sorgere dell'infermità o al suo decorso evolutivo apportando un "quid novi" e un "quid pluris" rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione dell'infermità

La causa di servizio, quindi, è riconosciuta anche nel caso di una "predisposizione del dipendente alla patologia" (c.d. infermità endogeno-costituzionali) a condizione che (a) senza il fatto di servizio l'infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o diversa; (b) il fatto di servizio possa essere ritenuto quello, anche quantitativamente, più rilevante; (c) l'evento causale sia direttamente riconducibile al servizio prestato.

Di conseguenza, possono quindi essere riconosciuti dipendenti da causa di servizio anche le infermità di natura endogeno-costituzionale, ma in presenza di una predisposizione organica a contrarre una malattia, occorre accertare se la prestazione del servizio abbia facilitato, con rapporto causale incidente e determinante il decorso della stessa, acquisendo il valore di *conditio sine qua non*, nel senso che diversamente l'affezione non si sarebbe verificata o avrebbe avuto, se già preesistente, una diversa evoluzione.

La concausa efficiente (e quindi determinante) è, in sostanza, da intendersi come l'antecedente causale che spiega forza preminente nel determinismo dell'evento, ovvero agisce, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, in modo da influire come fattore necessario sul fatto conseguente assumendo particolare valore rispetto ad altre concause (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 36/2022; Sez. giur. Campania, sent. n. 192/2019; Sezione giur. Liguria, sent. n. 304 del 2017).

2.2. Ciò posto sulla disciplina normativa di riferimento per come interpretata dalla giurisprudenza costante di questa Corte, si osserva che tutti gli elementi della causa di servizio (infermità o lesione, fatti di servizio e oggettivazione del rapporto di causalità/concasualità fra questi due elementi) devono essere provati dal soggetto che agisce per il riconoscimento del diritto secondo le consuete regole civilistiche dell'onere della prova *ex* art. 2697 c.c., pur mitigate dal principio di prossimità della prova, considerato che in materia non sussistono norme specifiche che attribuiscono rilievo alle presunzioni.

In particolare, rientra nell'onere probatorio gravante sul ricorrente prospettare e provare quali siano i profili del servizio espletato che, per natura, qualità o modalità di svolgimento, possano dispiegare attitudine

causale o concausale all'ingenerarsi della patologia lamentata.

3. Passando al merito il ricorso è infondato per le considerazioni di seguito svolte.

Il ricorrente nel presente giudizio prospetta la derivazione causale delle suddette infermità lamentate, compendiate nel giudizio diagnostico non contestato della CMO di Messina di "Artrosi cervico dorso lombo sacrale con riduzione dello spazio discale L4 L5 con segni clinici di radicolopatia a modica incidenza funzionale", dal servizio militare svolto lamentandosi del mancato riconoscimento di tale nesso eziologico da parte del Ministero della difesa senza che però venga svolta alcuna critica specifica sulle considerazioni riportate nel parere n. 880412022 reso nell'adunanza del 13.02.2023 da parte del CVCS.

Tale parere ha evidenziato, con riferimento a quanto sostenuto dal sig. C. nella domanda amministrativa del 28.07.2022 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, che le "attività connotate da sovraccarico statico dinamico della colonna vertebrale non sono documentate frequentemente o per periodi sufficientemente lunghi, tali da poter assurgere a fattore di rischio specifico o generico aggravato per l'insorgenza di patologie degenerative osteo-artrosiche della colonna vertebrale" e ha ritenuto non sussistente la causa di servizio in quanto ha valutato che la suddetta infermità diagnosticata dal CMO di Messina deriva da una "degenerazione delle cartilagini per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo questi ultimi possono essere favoriti nella loro evoluzione da traumi contusivi o fratturativi, condizioni queste che non risultano provate come avvenute nel servizio prestato dall'interessato. In assenza di tali

comprovati fattori i processi artrosici sono da considerarsi idiopatici, nella fattispecie endogeni, sintomo di un invecchiamento delle strutture articolari".

Il richiamato parere del CVCS reca una congrua motivazione pienamente condivisa da questo Giudice in quanto lo stesso è basato su attendibili elementi di fatti di servizio, su un adeguato supporto medico-scientifico e su convincenti argomentazioni logico-giuridiche che non sono state contestate in modo specifico e fondato da parte attrice.

Infatti, il ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio ha contestato in modo generico tale parere, in primo luogo, sostenendo che il CVS non avesse tenuto in conto "le molteplici attività logoranti dell'apparato muscolo scheletrico a cui il militare è stato sottoposto nel tempo e per prolungate attività addestrative operative" non fornendo alcun principio di prova di tali attività. Infatti, dal rapporto informativo in atti del 19.08.2022 non contestato (all. 5 memoria di costituzione del Ministero della difesa) risulta che il ricorrente, dopo la frequenza del corso di specializzazione presso il Battaglione Allievi della Scuola di Telecomunicazioni FF.AA. di Chiavari dal 01.03.1990 al 26.07.1991, ha svolto attività prevalentemente amministrative intervallate da brevi periodi di partecipazione ad operazioni all'estero, l'ultima delle quali è stata svolta in Afghanistan dal 19.08.2015 al 25.05.2016 e, quindi, a più di 7 anni dalla data accertata di stabilizzazione dell'infermità lamentata (19.10.2022) come indicato nel relativo verbale della CMO di Messina. Inoltre, nello stesso rapporto informativo viene evidenziato che il ricorrente nel periodo dal 13.04.2017 al 18.08.2022 ha posto in essere una movimentazione manuale di carichi (compreso utilizzo di equipaggiamento individuali) per un peso medio movimentato di 5 kg con la

frequenza più bassa prevista in quanto "eseguita meno della metà del turno lavorativo" mentre per lo stesso periodo risulta essere stati assenti fattori relativi a "vibrazioni e scuotimenti trasmessi al corpo intero".

In secondo luogo, il ricorrente ha sostenuto nel ricorso di avere avuto una "vita irreprensibile" mentre il Ministero della difesa ha evidenziato in modo non contestato che il ricorrente presenti un fattore di rischio dell'artrosi in quanto "sovrappeso".

Per il resto il ricorrente ha richiamato e trascritto il parere del CTP, reso dalla dott.ssa Caterina Fabiano in data 30.04.2024. Tale parere non contiene però alcuna considerazione medico-legale specifica basata sui concreti fatti di servizio del ricorrente tale da potere mettere in dubbio il parere di non dipendenza formulato dal CVCS. Infatti, tale parere del CTP, pur riconoscendo la possibile genesi multifattoriale delle infermità lamentate dal ricorrente, ritiene che "lavori pesanti, traumi acuti, traumi ripetuti … svolgono un ruolo concausale efficiente e determinate nella produzione del quadro patologico denunciato" senza però indicare in concreto la presenza di tali fattori nei fatti di servizio del sottoufficiale C.

Inoltre, fra i possibili fattori di rischio specifico con effetto concausale viene anche prospettato il "pendolarismo giornaliero fra la sede di residenza - Giarre - e la sede di servizio - Messina, percorrendo circa 140 km con mezzi pubblici" di cui però non viene fornita alcuna prova né nessuna considerazione medico-legale sull'efficienza patogenetica di tale fatto sull'infermità diagnosticata. A ciò si aggiunga che, come opposto dal Ministero della difesa citando condivisibile giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, Sez. giur. Toscana, sent. n. 365/2001), ai sensi del combinato disposto

di cui all'art. 1469, co. 4, del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) e all'art. 744 del regolamento emanato con d.P.R. n. 90/2010, vi è in capo al militare "l'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio" e, fatte salve le esigenze di servizio, "il comandante di corpo in relazione alla situazione abitativa locale, può autorizzare: a) gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari in servizio permanente, i volontari in ferma prefissata con oltre dodici mesi di servizio ad alloggiare in località diversa da quella di servizio". Conseguentemente, in assenza di prova di mancanza di alloggi vicini al luogo di servizio, la scelta del ricorrente di stabilire la residenza ad una distanza considerevole dal luogo di servizio deriva dall'esercizio di una sua libertà di scelta personale non derivante dall'adempimento degli obblighi di servizio.

Inoltre, risultano del tutto condivisibili le considerazioni articolate nella memoria di costituzione tempestiva del Ministero della difesa, che non sono state oggetto di alcuna contestazione specifica da parte del ricorrente, secondo cui i fattori ambientali di carattere meteorologico non possono dispiegare alcuna efficienza causale o concausale sull'infermità di cui è causa.

4. Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazioni, va condiviso il giudizio medico-legale espresso dal CVCS sulla non dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Artrosi cervico dorso lombo sacrale con riduzione dello spazio discale L4 L5 con segni clinici di radicolopatia a modica incidenza funzionale" sofferta dal ricorrente per cui il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del

ricorrente e in favore dell'INPS come da dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero della difesa che sono liquidate in euro 600,00 (*seicento*/00);

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo,12 dicembre 2024

Pubblicata il 16 dicembre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti

del ricorrente.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di C.S. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 16 dicembre 2024

Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)